

Ritorniamo sugli zainetti

A beneficio degli Associati che, frequentemente, chiedono informazioni sul cosiddetto "zainetto" e soprattutto su quando riceveranno l'offerta, ci sembra opportuno ricapitolare l'argomento fornendo questa scheda che sintetizza le varie situazioni, nell'intento di offrire le risposte ai quesiti più ricorrenti.

E' evidente che l'argomento ha tanti risvolti, ma partiamo dalle conoscenze minime per poi affrontare man mano gli aspetti più complicati.

* * * * *

La pensione in pagamento può essere costituita da:

- Una quota a carico della Gestione Speciale INPS, se il pensionato ha già maturato il requisito della pensione di anzianità o di vecchiaia;
- Una quota (cosiddetta "Quota Integrativa") a carico del Fondo Aziendale di Previdenza Complementare, costituito nel luglio 2001, ma soltanto in questi casi:
 - Per i pensionati con decorrenza successiva al 21/8/1990, se la pensione calcolata dall'INPS risulta inferiore a quella spettante con la normativa in vigore nel Banco di Napoli fino al 1997;
 - Per i pensionati con decorrenza antecedente il 21/8/1990, nella misura fissa del 15% della pensione in godimento al 1/1/1991 (così come esplicitamente previsto per i pensionati del Banco di Napoli dal d. lgs. 357/'90 relativo agli appartenenti ai vecchi Istituti di Credito di Diritto Pubblico).

La pensione in godimento può risultare temporaneamente tutta a carico del Fondo di Previdenza Complementare (c.d. pensioni "sostitutive") nel caso in cui la cessazione dal servizio e l'attribuzione immediata di una pensione, siano state possibili grazie ad una normativa di maggior favore (quella del Banco di Napoli discendente dalla disciplina contemplata dall'allegato T dell'art. 39 della legge 486 del 1895 per i lavoratori "civili" dello Stato) che prevedeva l'attribuzione di un trattamento di pensione con requisiti diversi da quelli INPS.

Questo è il caso di tanti colleghi cessati dal servizio negli anni dal 1991 al 1995 che hanno percepito immediatamente la pensione avvalendosi di anzianità minime (almeno 19 anni 6 mesi e 1 giorno) avvalendosi di disposizioni transitorie.

Questi pensionati, salvo i casi in cui si riscontrino ulteriori contributi presso l'INPS, derivanti da altre attività svolte prima o dopo il servizio prestato nel Banco, dovranno attendere la maturazione del requisito della vecchiaia (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini) per conseguire il diritto al trattamento INPS.

E' possibile abbreviare i tempi d'attesa mediante il versamento della contribuzione volontaria. Per i cessati a seguito della legge 588 del 1996 "Disposizioni per il risanamento e la privatizzazione del Banco di Napoli (c. d. legge salvabanco), sussiste l'obbligo, da parte aziendale, di provvedere a tali versamenti nei confronti dei cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1998.

Per completezza, pur se l'argomento non si può strettamente definire nell'ambito del pensionamento vero e proprio, ricordiamo che una modalità di cessazione dal servizio è rappresentata dalla possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, istituito dal D. M. 20/4/2000 n. 158, presso l'INPS.

A tale Fondo sono ammessi in via straordinaria, e con modalità, presupposti e durata ben precisi, i lavoratori delle Aziende di credito che avviano processi di ristrutturazione o che si trovano in situazione di crisi tali da richiedere provvedimenti di agevolazione all'esodo.

In tali casi, si potrà parlare di zainetto nel momento in cui, dalla condizione suddetta si passerà, per effetto del conseguimento dei requisiti AGO, alla pensione vera e propria.

* * * * *

Questa sintetica introduzione ci consente di inquadrare meglio il discorso sul cosiddetto "zainetto".

Che cos'è lo zainetto ?

Lo zainetto è una somma offerta "una tantum" dal Fondo di Previdenza Complementare, quale valore attuale delle quote di pensione integrativa spettanti mensilmente nel futuro.

Ciò significa che l'accettazione dell'offerta comporta automaticamente la chiusura di ogni rapporto con il Fondo aziendale.

Il pensionato, non avendo più alcun diritto a percepire una prestazione integrativa, non rientrerà più tra i beneficiari del Fondo.

Un'osservazione è necessaria: incassando lo "zainetto", scompare dalla pensione percepita mensilmente la quota integrativa e contestualmente diminuisce la pensione complessiva.

Ai tanti che erroneamente pensano che lo zainetto rappresenti un'elargizione aggiuntiva, un qualcosa in più, va chiarito che non è così: si tratta soltanto di incassare anticipatamente una somma (valore attuale) in luogo di una rendita mensile.

Ma chi non ha ancora ricevuto l'offerta, quando la riceverà ?

Normalmente l'offerta perviene qualche mese dopo che la pensione è diventata "definitiva", in altri termini quando è maturato il requisito di anzianità o di vecchiaia, l'INPS sviluppa i conteggi e la Banca può conguagliare la posizione, attribuendo una nuova configurazione alla pensione corrente.

In quel momento il pensionato:

- ❑ Riceve comunicazione dell'avvenuta trasformazione della pensione da "provvisoria" a "definitiva" ed il prospetto di liquidazione prodotto a cura dell'INPS.
- ❑ Nel prospetto mensile della pensione, riscontra una diversa strutturazione delle voci che costituiscono la pensione in godimento:
 - Una voce "Pensione INPS" per l'importo a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (annualmente rivalutato secondo le norme vigenti);
 - Una voce "Integrazione Fondo di Previdenza", nel caso in cui ve ne sia diritto, anch'essa rivalutata annualmente.

Quindi, soltanto se la pensione avrà assunto la sua definitiva configurazione, si potrà ricevere un'offerta di "zainetto" da parte del Fondo.

In tutti gli altri casi occorrerà inevitabilmente attendere la maturazione del requisito INPS e la successiva sistemazione della posizione da parte della Banca nei tempi tecnici strettamente necessari.

Gennaro Pucino